

Intervento Promozione vini Paesi terzi 2025/2026

Bando Regione Campania approvato con Decreto Dirigenziale Regionale n. 54 del 12/06/2025
(BURC n. 40/2025) come rettificato dal DDR n. 55 del 23/06/2025 (BURC n. 43/2025)

Risposte alle FAQ

FAQ n. 1 - PEC del 30.06.2025

Spett.le Regione Campania

in riferimento al bando OCM Promozione Vino sui mercati dei Paesi Terzi, pubblicato con DRD 54 del 12/06/2025 e succ.mod. si chiede un chiarimento circa quanto riportato all'art 8.6 azioni e spese ammissibili:

"le spese relative ai gadgets e materiale promozionale non possono superare la percentuale del 15% della relativa sub-azione cui sono previsti e devono essere proporzionate e congrue con gli eventi, il numero di partecipanti selezionati e/o previsti, in coerenza con quanto dettagliato nel progetto".

In particolare, si chiede di indicare cosa si intende per sub-azione, per poter definire rispetto a quale importo vada calcolata la percentuale indicata, poiché il DM di riferimento parla di azioni e attività/iniziative.

Risposta

Per sub-azione deve intendersi la singola attività prevista nell’ambito di ciascuna Azione proposta di cui all’articolo 8.6 del Bando regionale. Pertanto, la percentuale massima di spesa ammessa del 15% per i gadgets e per il materiale promozionale deve essere parametrata alla spesa della singola attività proposta nell’ambito di ciascuna Azione indicata nel progetto.

FAQ n. 2 - PEC del 30.06.2025

Quesito 1) Richiesta di chiarimento sull’obbligo di partecipazione alle azioni nei Paesi terzi per Intervento Promozione vino sui mercati dei Paesi terzi 2025/2026.

“Con la presente si desidera sottoporre alla Vostra attenzione un quesito interpretativo riguardante la modalità di partecipazione delle imprese/associazioni alle azioni previste nei Paesi terzi, come indicato nei bandi di finanziamento in oggetto.

In particolare, nel bando nazionale è riportato che i soggetti beneficiari sono tenuti a partecipare ad almeno una delle azioni previste nell’ambito dell’area geografica di riferimento nel suo complesso. Tale formulazione sembra consentire una partecipazione articolata, secondo la quale - ad esempio nel caso dell’area Sud Est Asiatico - una mandante potrebbe investire esclusivamente su Taiwan, mentre un’altra su Thailandia, contribuendo entrambe all’apertura di entrambi i Paesi, seppur con focus distinti.

[...rif. Art. 7 Avviso nazionale....]

Nel bando regionale, invece, si legge che è obbligatorio partecipare ad almeno una delle azioni previste in ciascun Paese terzo incluso nel progetto. Questa formulazione sembrerebbe implicare che, per poter includere due Paesi terzi nell’intervento (ad esempio Taiwan e Thailandia), ogni soggetto partecipante debba necessariamente intervenire con almeno un’azione in entrambi i Paesi, non essendo sufficiente una copertura differenziata tra mandanti.

[...rif. Art. 3 Bando regionale....]

Alla luce di tale apparente discrepanza tra i due livelli di regolamentazione, si chiede cortesemente di chiarire quale delle due interpretazioni debba ritenersi corretta ai fini della presentazione del progetto e della definizione delle attività per ciascuna impresa partecipante.

Risposta al quesito 1: ai fini della partecipazione al Bando regionale ciascun partecipante nell'ambito di progetti presentati dai soggetti proponenti di cui alle lettere h), i) e j) dell'articolo 3 del Bando regionale, deve realizzare almeno una delle azioni previste in ciascun Paese terzo/Area geografica omogenea o mercato del Paese terzo a cui il progetto è rivolto, così come previsto dal DM n. 0331843 del 26/06/2023, articolo 3, comma 2.

Quesito 2) Nel bando nazionale, come noto, si fa riferimento a un prezziario specifico per cinque Paesi terzi (Stati Uniti, Canada, Svizzera, Cina e Regno Unito), mentre per tutti gli altri Paesi si applicano i limiti previsti dall'Allegato 10 (180 euro/giorno per missione, 60 euro/giorno per vitto e 30 euro/giorno per alloggio).

In base a quanto chiarito nelle FAQ pubblicate dal Ministero competente, si evince che per i Paesi per i quali è disponibile il prezziario dedicato, tale prezziario prevale sui limiti generali dell'Allegato 10, anche nel caso in cui i valori indicati risultino superiori.

Alla luce di quanto sopra, si chiede cortesemente di confermare se anche per il bando regionale si debba adottare lo stesso criterio, ovvero:

- utilizzare il prezziario dedicato per i cinque Paesi sopra citati, qualora coinvolti,
- e applicare i limiti dell'Allegato 10 esclusivamente per gli altri Paesi terzi non coperti da prezziario.

Risposta al quesito 2: nei mercati dei Paesi per i quali si applicano i costi di riferimento, i massimali per le spese di vitto, alloggio e trasporto locale sono quelli previsti dall'Allegato 18.

FAQ n. 3 - PEC del 08.07.2025

Spett.le Regione Campania

In merito alla voce di direzione tecnica e coordinamento, il sistema Sian di presentazione dei progetti, per questa voce, prevede solo l'inserimento del costo in percentuale e il caricamento di documenti attinenti, per cui si chiede di confermare se, come previsto all'art 8.6 del DRD 54 DEL 12/06/2025, per le spese di direzione tecnica e coordinamento sia sufficiente trasmettere il mandato affidato al soggetto incaricato con il relativo curriculum.

Risposta

In via preliminare si precisa che le spese di *direzione tecnica e coordinamento* non sono spese forfettarie, pertanto è necessario acquisire i preventivi per valutare la congruità delle offerte, fermo restando che le stesse non possono superare il 5% dell'importo complessivo ammesso del progetto e, qualora il soggetto proponente intenda avvalersi di un soggetto terzo che realizzi attività di coordinamento nell'esecuzione del progetto, non può richiedere anche le spese amministrative in capo al soggetto proponente.

Al riguardo Il SIAN consente il caricamento dei preventivi, tuttavia per eventuali richieste di chiarimenti sul portale si rimanda al MASAF.

Inoltre, si precisa che per tutte le prestazioni riconducibili alle attività rese da consulenti o professionisti, è necessario trasmettere la documentazione da cui si possa evincere la competenza professionale per le attività rese, oltre all'affidamento formale dell'incarico sottoscritto dal proponente e dal professionista.